

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI INDIVIDUALI

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 13/4/2015

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità operative per la concessione di contributi economici comunali alle persone fisiche e ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale di Pisogne, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi degli artt. 38 e 117 della Costituzione, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e s. i. e m., del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, della Legge n. 328 del 08/11/2000, della Legge Regionale n. 1 del 05/01/2000 e della Legge Regionale n. 3 del 12/03/2008.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

2.1 Gli interventi di sostegno economico sono assunti, al fine di contrastare la povertà e l'emarginazione sociale, attraverso progetti personalizzati, volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia e volti a favorire l'autodeterminazione.

2.2 I contributi economici costituiscono uno strumento professionale del servizio sociale, orientato alle attività di prevenzione, protezione, integrazione e attivazione del cittadino e/o nuclei familiari in situazioni di disagio.

2.3 I contributi economici hanno carattere temporaneo e residuale rispetto agli altri interventi. Il ricorso all'erogazione di contributi economici deve essere limitato alle situazioni in cui non sia possibile, sia inappropriata o insufficiente l'attivazione di altri interventi e/o il coinvolgimento della rete familiare.

2.4 I contributi economici sono concessi in seguito all'accertamento dello stato di bisogno, nonché in seguito alla definizione di un progetto assistenziale individualizzato da parte del Servizio Sociale Comunale.

2.5 I contributi economici sono erogati dal Servizio Sociale, compatibilmente, con le risorse finanziarie iscritte annualmente nei capitoli di bilancio a ciò destinati.

ART. 3 – TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

3.1 I contributi alle persone fisiche e ai nuclei familiari si suddividono in:

A contributi generici

B. contributi per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa;

C. contributi a titolo di prestiti e/o anticipazioni

3.2 In considerazione della complessità e ampiezza della materia, l'elenco di cui al comma precedente non riveste carattere esaustivo.

ART. 4 – DESTINATARI

4.1 Sono destinatari dei contributi economici comunali le persone fisiche ed i nuclei familiari, che si trovano nelle seguenti condizioni cumulative:

- residenti nel Comune di Pisogne (con riferimento al soggetto che presenta l'istanza), da almeno 5 anni;

- in stato di bisogno accertato dal Servizio Sociale;

- con un reddito I.S.E.E. inferiore al minimo INPS mensile moltiplicato per 12 mensilità come indicato nell'allegato "1" Tabella "A"; tali importi sono aggiornabili annualmente dalla Giunta Comunale;

- che abbiano condiviso e sottoscritto con il Servizio Sociale un progetto assistenziale individualizzato.

4.2 Possono essere attivati interventi in deroga alle condizioni sopra determinate, in casi eccezionali rilevati e motivati da relazione sociale dell'Assistente Sociale comunale ed approvati dalla Giunta Comunale.

ART. 5 – STATO DI BISOGNO

5.1 Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale ovvero il titolo che consente l'accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento.

5.2 E' definito stato di bisogno, ai sensi della L.R. n. 01 del 7/01/1986, la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo, o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

ART. 6 – ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO

6.1 L'accertamento dello stato di bisogno si realizza mediante il Servizio Sociale, anche attraverso l'integrazione di competenze e professionalità diverse e qualificate, qualora il cittadino sia in carico ad altri Enti o Servizi Specialistici.

6.2 L'accertamento dello stato di bisogno deve prevedere l'analisi partecipata ed il coinvolgimento dell'utente, con particolare attenzione alla possibilità di attivare risorse personali e familiari come previsto dal successivo articolo 8.

6.3 Nella valutazione complessiva dello stato di bisogno, il Servizio Sociale valuta anche la sussistenza di tutte le eventuali entrate economiche non assoggettabili ai fini IRPEF e, pertanto, non rientranti nella definizione del reddito di cui al successivo art. 7. Il servizio sociale ha la facoltà di richiedere l'estratto conto bancario e/o postale relativo agli ultimi 12 mesi antecedenti la richiesta di contributi presentata dal cittadino.

6.4 La correttezza metodologica e il rispetto della privacy sono principi fondamentali per l'accertamento dello stato di bisogno.

ART. 7 - DEFINIZIONE DEL REDDITO

7.1 Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento, sono applicate le norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinate del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione.

7.2 La verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni in materia di I.S.E.E. sopra richiamate.

7.3 La soglia d'accesso I.S.E.E. non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo, il quale è, comunque, sempre subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, relativamente alla residenza, all'accertamento dello stato di bisogno e alla predisposizione, da parte del servizio sociale, in accordo con il cittadino interessato, di un progetto assistenziale individualizzato e finalizzato, sottoscritto ed accettato dalle parti.

7.4 Qualora l'attestazione I.S.E.E. non sia rappresentativa della situazione economica attuale (perdita posto di lavoro, situazione di malattia.....) è facoltà del cittadino presentare l'ISEE Corrente come previsto D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione.

7.5 Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ai servizi sociali l'eventuale variazione della situazione economica ai fini della ridefinizione dell'intervento e dell'aggiornamento del progetto.

ART. 8 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

8.1 Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici di cui al presente regolamento deve intendersi di norma quello definito dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione.

In caso di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art 433 C.C., il servizio sociale ha l'obbligo di informare il richiedente circa la facoltà del Comune di coinvolgere, ove possibile, la rete parentale nel progetto assistenziale. In presenza di adeguate risorse, i parenti tenuti agli alimenti sono tenuti ad un'assunzione di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

ART. 9 – DEFINIZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO

9.1 L'intervento sociale mediante contributo economico necessita della definizione congiunta, tra il Servizio Sociale e l'interessato, di un progetto assistenziale individualizzato, ovvero di un percorso d'aiuto personalizzato, volto a superare la situazione di bisogno e a stimolare nel richiedente la capacità di crescita nella risoluzione dei propri problemi. In considerazione del fatto che il contributo economico ha carattere straordinario e limitato nel tempo.

9.2 In seguito all'accertamento dello stato di bisogno e della situazione reddituale, effettuati dall'assistente sociale responsabile del caso, quest'ultimo redige il progetto assistenziale individualizzato, che deve definire:

- I bisogni individuati;
 - la valutazione delle risorse della rete familiare;
 - gli strumenti ed il percorso educativo;
 - i tempi di realizzazione;
 - le risorse impiegate;
 - le modalità di erogazione;
 - le modalità ed i tempi di verifica dell'intervento;
- secondo gli schemi che saranno adottati dall'ufficio servizi sociali.

9.3 La definizione del progetto assistenziale individualizzato può prevedere il concorso anche di terzi soggetti, la rete parentale, enti od operatori di servizi specialistici, il coinvolgimento della rete di volontariato del territorio.

9.4 Il progetto assistenziale individualizzato, si configura quale contratto sociale e deve essere sottoscritto in segno di accettazione tra le parti.

9.5 Anche laddove non sia attivabile uno specifico progetto, è necessario individuare il fattore di rischio rispetto al quale si interviene e l'obiettivo che si intende perseguire, seppur in termini di "riduzione del danno" o "controllo sociale", oltre a definire le condizioni di attivazione personale richieste all'utente, sottoscritte e successivamente monitorate.

ART. 10 - ISTRUZIONE DELLA PRATICA ED ISTRUTTORIA

10.1 La richiesta di intervento economico comunale deve essere presentata dall'interessato mediante apposito modulo e corredata della documentazione necessaria, secondo gli schemi che saranno adottati dall'ufficio servizi sociali.

10.2 L'istruttoria è svolta dall'assistente sociale.

10.3 L'esito dell'istruttoria, unitamente alla documentazione costituente l'istanza, sono sottoposti all'esame del Responsabile del Servizio insieme con il progetto educativo individualizzato.

ART. 11 – CAUSE DI ESCLUSIONE

11.1 Qualora il tenore e lo stile di vita effettivo emergente dagli accertamenti previsti dal presente regolamento, sia in contrasto con la definizione di stato di bisogno, l'intervento di aiuto economico non è attivato, a prescindere dal dato desunto dal solo indicatore della situazione economica.

11.2 Qualora il reddito presentato sia inferiore al carico debitorio evidenziato e regolarmente sostenuto dall'interessato (per canone di locazione, mutui, prestiti, spese fisse per la gestione familiare...) l'intervento di sostegno economico non è attivato in mancanza di adeguata giustificazione, documentata, da parte dell'interessato.

11.3 L'intervento economico non è attivato, qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi all'intervento economico, proposti dal servizio sociale al fine della mobilitazione delle risorse personali dell'interessato e della rimozione delle cause di disagio.

11.4 L'intervento economico non è attivato se il richiedente non acconsente al coinvolgimento e valutazione delle risorse della rete familiare.

11.5 La non adesione del richiedente al progetto assistenziale individualizzato proposto dal servizio sociale è causa di esclusione dall'accesso al contributo, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato stesso.

11.6 In riferimento ai contributi generici straordinari durante la fase di accertamento dello stato di bisogno ci si riserva di verificare che non esista una eccessiva incongruenza tra il consumo necessario al nucleo familiare ed il consumo reale, pena l'esclusione.

ART. 12 – DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO E TIPOLOGIE D'INTERVENTO

12.1 L'importo del contributo economico è determinato sulla base della proposta d'intervento formulata dall'assistente sociale all'interno del progetto assistenziale individualizzato avvalendosi delle diverse tipologie di intervento indicate al successivo art. 12.2, ed entro l'importo complessivo massimo erogabile previsto nell'allegato 1 nella tabella B).

12.2 La definizione dell'importo dell'intervento economico proposto dall'Assistente Sociale ed approvato dal responsabile del servizio, deve attenersi ai seguenti criteri, diversificati per le diverse tipologie di intervento.

12.2.1 CONTRIBUTI GENERICI STRAORDINARI

L'intervento economico potrà consistere nell'erogazione monetaria del contributo economico oppure nell'acquisto diretto di beni di prima necessità e/o pagamento diretto di utenze domestiche, nei casi in cui non è opportuna l'erogazione di contributi in denaro.

Sono previsti contributi per le seguenti spese:

- utenze domestiche (acqua, luce, riscaldamento...), imposte e tasse; sono escluse dal contributo le utenze telefoniche;
- spese mediche sostenute per l'acquisto di farmaci e/o ausili e/o esami strumentali regolarmente prescritti dal SSN;
- spese sostenute per alimenti e indumenti di primaria necessità con particolare attenzione alle necessità per i minori presenti nel nucleo;
- spese sostenute per garantire la frequenza alla scuola dell'obbligo;
- spese sostenute per la corretta azione educativa e di crescita dei minori presenti nel nucleo;
- spese di viaggio/trasporto.

Laddove possibile si procede in prima istanza alla rateizzazione, introducendo anche un'azione educativa finalizzata al corretto utilizzo delle utenze per evitare utilizzi in esubero e sprechi.

Tutte le richieste di contributo generico devono essere documentate.

12.2.2 CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA ABITATIVA

Questa tipologia di contributo prevede il pagamento del canone di locazione al fine di prevenire procedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio.

Può prevedere inoltre un sostegno per l'attivazione di un nuovo contratto di locazione in caso sia necessario provvedere al reperimento di altra unità abitativa.
Nell'erogazione dell'intervento sarà data priorità alle famiglie con minori.

12.2.3 CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO O ANTICIPAZIONI

Il servizio sociale, in presenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti, può proporre l'erogazione degli stessi sotto forma di anticipazione e pertanto con l'obbligo di restituzione da parte dell'interessato nei seguenti casi:

- nel caso di proventi futuri, per spettanze già riconosciute all'interessato ma non ancora liquidate (arretrati di pensioni o stipendi, indennità di accompagnamento, cassa integrazione ecc)
- nel caso di impossibilità o documentata difficoltà a disporre in tempi brevi, senza arrecare danno economico, di proprie accertate risorse.
- il richiedente e/o gli altri membri del nucleo familiare non devono avere a proprio carico prestiti non restituiti.

L'interessato dovrà impegnarsi formalmente a rimborsare le somme ricevute a titolo di prestito secondo un piano di rientro sottoscritto dalle parti presentato a completamento dell'istruttoria.

Il Comune può chiedere forme di garanzia previste della vigente normativa.

L'importo massimo erogabile non può superare l'importo dell'emolumento citato a garanzia.

Qualora terminato il periodo previsto nel piano di rientro il richiedente non abbia restituito o abbia restituito solo parzialmente il prestito, causa il permanere di forte disagio economico, la Giunta Comunale può autorizzare il responsabile del servizio a trasformare il debito in contributo generico straordinario (punto 12.2).